

scenza dal 1° luglio 1905 fino alla scadenza del termine di tre anni indicato nell'articolo 59, l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato assume a suo carico, conteggiandolo separatamente, il maggiore importo dell'imposta che fosse conseguenza della tassazione in categoria D.

Sono esenti dalla imposta di ricchezza mobile gli assegni vitalizi ed i sussidi continuativi giornalieri liquidati rispettivamente dalla seconda sezione dell'Istituto di previdenza e dal Consorzio di mutuo soccorso.

(È approvato).

L'onorevole Pescetti propone che a quest'articolo sia fatta un'aggiunta, della quale fu già data lettura.

Il ministro dei lavori pubblici e la Commissione l'accettano?

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Non l'accetto.

DANEO, *relatore*. Neppure la Commissione.

PRESIDENTE. Metto a partito questa aggiunta dell'onorevole Pescetti che non è accettata nè dal Governo, nè dalla Commissione.

(Non è approvata).

L'onorevole Pescetti poi in via subordinata propone quest'altra aggiunta:

« La Commissione dell'equo trattamento del personale addetto alle ferrovie concesse all'industria privata, istituita col decreto 22 novembre 1906, n. 633, proporrà le norme per assicurare un più remunerativo trattamento ai pensionati e sussidiati ai quali non sia stata regolarizzata la paga con lo stipendio a norma dell'articolo 20 della legge 22 aprile 1905, n. 135, con criterio di speciale riguardo alle pensioni e sussidi più limitati e cioè a cominciare dall'esercizio finanziario 1907-908 ».

L'onorevole ministro dei lavori pubblici e la Commissione l'accettano?

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Non l'accetto.

DANEO, *relatore*. La Commissione non può accettarla.

PRESIDENTE. La Commissione e il Governo non accettano questa proposta dell'onorevole Pescetti.

Insiste, onorevole Pescetti?

PESCETTI. Mi sorprende. Se potessi, chiederei la votazione nominale.

PRESIDENTE. Metto a partito questa proposta subordinata dell'onorevole Pescetti.

(Non è approvata).

Presentazione di un disegno di legge.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro dell'istruzione pubblica ha facoltà di parlare.

RAVA, *ministro dell'istruzione pubblica*. Mi onoro di presentare alla Camera un disegno di legge: Provvedimenti per il funzionamento delle nuove cliniche e degli istituti di patologia della regia Università degli studi in Napoli, del palazzo universitario costruito per sede dell'Università medesima, e per la manutenzione dei nuovi locali.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro dell'istruzione pubblica della presentazione di un disegno di legge: Provvedimenti per il funzionamento delle nuove cliniche e degli istituti di patologia della regia Università degli studi in Napoli, del palazzo universitario costruito per sede dell'Università medesima, e per la manutenzione dei nuovi locali.

Si riprende la discussione del disegno di legge sull'ordinamento ferroviario.

PRESIDENTE. Dò lettura della nuova formula concordata fra Governo e Commissione.

Art. 59.

Nel periodo di tre anni dalla decorrenza che sarà stabilita col decreto di cui nell'articolo 83 della presente legge, l'Amministrazione avrà facoltà di esonerare dal servizio gli agenti fino al nono grado, che abbiano compiuto 50 anni di età o 25 anni di servizio, della cui opera, a giudizio insindacabile del Consiglio, l'Amministrazione non creda di potersi utilmente giovare.

Rimane però ferma, per quanto riguarda i funzionari di grado pari o superiore a quello di capo servizio, la necessità dell'approvazione del ministro a' termini dell'articolo 55.

Di questo articolo prima di tutto si propone la soppressione dall'onorevole Pescetti, poi c'è un emendamento dell'onorevole Alessio firmato anche dagli onorevoli Pasqualino-Vassallo, Bissolati, Pala, Zerboglio, Campus-Serra, Carboni-Boj, Marescalchi, Pellicchi, del quale si dà lettura, perchè verrà poi svolto a suo tempo:

« Nel periodo di tre anni dalla decorrenza che sarà stabilita col decreto di cui nello articolo 83 della presente legge, l'Ammini-